



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

agosto 2019

Oggetto: Commissione Pubblico Spettacolo – “esperto in elettrotecnica” - nomina del perito industriale in elettrotecnica

Rispondiamo in merito ai requisiti dell’ “esperto in elettrotecnica” per la nomina quale componente della Commissione Pubblico spettacolo.

A) Normativa di riferimento.

L’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 stabilisce che *“l’Autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo nel caso d’incendio”*.

L’art. 141 del R.D. n.635/1940 determina che *“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno.”*

Ai sensi dell’art. 141 bis secondo comma, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, nominata dal Sindaco ogni tre anni, si compone di componenti individuati dalle lettere a), b), c) d), e) dell’art. 141 bis secondo comma, già predeterminati in relazione alla funzione svolta nell’Ente di appartenenza mentre il componente di cui alla lettera f) “esperto in elettrotecnica” (membro effettivo) e “l’esperto in acustica” (membro aggregato) di cui al comma 3, del medesimo articolo, vanno invece individuati nominalmente.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’ “esperto in elettrotecnica” non vi è dubbio nel riconoscere alla figura professionale del “perito industriale in elettrotecnica ed automazione” o in “elettrotecnica” (titolo professionale del vecchio ordinamento, assorbito in quello attuale – v. D.M. 9.3.1994), abilitato e iscritto nel relativo albo professionale della professione regolamentata di Perito Industriale, le competenze professionali necessarie per svolgere i compiti indicati dalla legge.

Sul punto, è il caso di sottolineare che le competenze alla progettazione, direzione, verifica e collaudo degli impianti elettrici sono attività tecniche specifiche, riservate in via concorrente al perito industriale in elettrotecnica ed automazione, sempre che sia iscritto al corrispondente albo professionale dell’ordine dei periti industriali (v. art. 16 R.D. 275/1929; DPR 1222/1961; L. 17/1990; DPR 328/2001).

Tale attività professionale deve essere svolta da un libero professionista iscritto all’albo professionale, il quale abbia documentato una comprovata esperienza in materia di progettazione di impianti elettrici (la normativa di riferimento individua tale figura come “esperto”), che va ricostruita per il tramite del curriculum professionale dell’iscritto in combinazione con l’anzianità di iscrizione all’albo professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

agosto 2019

Tale aspetto acquista una rilevanza essenziale, qualora si trattasse di un professionista perito industriale, incaricato dalla P.A. e identificato all'interno del proprio organico. In tal caso, egli deve essere stato assunto con il titolo professionale di perito industriale e relativa iscrizione all'albo professionale, nonché inquadrato in pianta organica con la qualifica di "impiegato tecnico", esercente mansioni di progettazione, verifica e collaudo di impianti elettrici. Il titolo di studio e la stessa abilitazione professionale non sono titoli sufficienti a suffragare le infrascritte competenze professionali specifiche, che soltanto l'iscrizione all'albo professionale è in grado di garantire a pena di nullità dell'incarico stesso.

A tal proposito, si ricorda che, per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali è necessario superare il relativo esame di Stato, previsto dalla Costituzione all'art. 33, comma 5, il quale esplicitamente stabilisce che *"È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale"*.

Invero, siccome è l'esame di Stato che *"abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964)"*, al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, *"è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione"* (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, i curricula scolastici hanno *"valore integrativo nell'interpretazione della normativa"*, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, *"ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni"* (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

"È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. Cit.).

Quindi, lo status di professionista e le competenze professionali, legate alla regolamentazione dell'ordine di appartenenza, stabilite dalla legge, derivano al perito industriale unicamente dall'iscrizione all'albo, in mancanza del quale non è possibile svolgere un incarico, avente ad oggetto l'attività di progettazione, direzione, verifiche e collaudi di impianti elettrici, che sono attività professionali riservate per legge in via concorrente ai periti industriali in elettrotecnica ed automazione, sempre che siano iscritti all'albo professionale dei periti industriali.